



CRITERI E CONDIZIONI PER LA RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA' GESTITE DA ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI DESTINATARI DI CONTRIBUTI ORDINARI

Il presente documento tecnico "Criteri e condizioni" è redatto da Pugliapromozione, l'AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO PUGLIAPROMOZIONE (**ARET**), con sede in piazza Aldo Moro 33/a – 70122 Bari, C.F. 93402500727, rappresentata dal dott. **Luca Scandale**, in qualità di Direttore Generale.

Il documento tecnico "Criteri e condizioni" è adottato da Pugliapromozione per chiarire criteri, condizioni, modalità di esecuzione e gestione delle attività promozionali e di valorizzazione del territorio regionale, da parte dei soggetti pubblici e privati di cui all'art. 2 del presente documento.

Si invitano gli interessati a prendere visione del presente Documento tecnico per assumere comportamenti conseguenti.

PREMESSA

L'Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione è stata istituita con D.P.G.R. del 22 febbraio 2011, n. 176, in attuazione della Legge Regionale n.1/2002 e ss.mm., quale strumento operativo delle politiche della Regione Puglia in materia di promozione dell'immagine unitaria della Regione e di promozione turistica locale, prevedendo un modello organizzativo caratterizzato da autonomia amministrativa e finanziaria;

La L.R. 11 febbraio 2002, n.1 disciplina l'organizzazione turistica della Regione Puglia sulla base dello Statuto regionale - approvato con legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 e modificato con leggi regionali 11 aprile 2012, n. 9, 28 marzo 2013, n. 8 e 20 ottobre 2014, n. 44 – e della Legge 29 marzo 2001, n.135, definendo l'attività della Regione e l'esercizio delle funzioni attribuite agli altri enti o organismi interessati allo sviluppo del Turismo;

Alla L.R. n.1/2002 ha fatto seguito la L.R. del 3 dicembre 2010, n.18 che ha in parte novellato e apportato modifiche alla L.R. n. 1/2002;

L'art. 51 della L.R. del 30 dicembre 2021, n. 51, sostituisce l'articolo 7 della legge regionale 11 febbraio 2002, n.1 (*Norme di prima applicazione dell'articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n. 135, riguardanti il riordino del sistema turistico pugliese*) nel modo seguente:

1. L'ARET, che assume la denominazione di "Pugliapromozione", è lo strumento operativo delle politiche della Regione in materia di promozione dell'immagine unitaria della Puglia, fa riferimento alla programmazione regionale e opera in raccordo con gli enti locali nell'ottica dello sviluppo sostenibile e dei valori della brand identity, della accoglienza e dell'ospitalità. Ferme restando le funzioni della Regione in materia di indirizzo e programmazione, rapporti con gli enti locali, regolamentazione, monitoraggio, vigilanza e controllo degli interventi in materia turistica, Pugliapromozione, in qualità di strumento operativo delle politiche regionali:

a) diffonde e promuove la conoscenza e l'attrattività della Puglia come meta nelle sue componenti naturali, paesaggistiche e culturali, materiali e immateriali, valorizzandone le eccellenze, favorendo lo

ARET PUGLIAPROMOZIONE
Direzione Generale

agenziapugliapromozione.it
direzione.generale@aret.regione.puglia.it

Fiera del Levante, PAD. 172
Lungomare Starita, 70122 Bari

Tel. +39 080 5821411
Fax +39 080 5821429

Uffici Amministrativi
Piazza Aldo Moro 33/A, 70122 Bari
Tel/fax +39 080 5242361
C.F. 93402500727

sviluppo economico del territorio anche attraverso l'internazionalizzazione delle imprese, dell'enogastronomia e dei Pugliesi nel Mondo, supportando altresì il cerimoniale della Presidenza regionale;

b) sulla base di specifici obiettivi definiti dalla Regione favorisce lo sviluppo di occupazione stabile nell'ambito del turismo, alimenta iniziative di sensibilizzazione al fine di contrastare il lavoro sommerso e irregolare, promuove raccordi con il sistema della formazione professionale, gli istituti tecnico-professionali e le università in funzione di un complessivo processo di qualificazione del mondo degli operatori e degli addetti del settore;

c) promuove la qualificazione dell'offerta turistica regionale favorendone la competitività sui mercati nazionali e internazionali e sostenendo la cooperazione tra pubblico e privato nell'ambito degli interventi di settore; promuove, inoltre, l'incontro fra il sistema di offerta regionale e i mediatori dei flussi internazionali di turismo;

d) promuove lo sviluppo del turismo sostenibile, slow, sportivo, dei cammini e giovanile, nonché di quello sociale, e la valorizzazione degli indotti connessi;

e) sviluppa e coordina gli interventi a fini turistici per la fruizione e la promozione integrata a livello territoriale del patrimonio culturale, delle aree naturali protette e delle attività culturali, nel quadro delle vocazioni produttive dell'intero territorio regionale;

f) attiva e coordina, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, iniziative, manifestazioni ed eventi, produzioni audiovisive, cinematografiche e spettacoli artistici, nonché progetti di arte urbana, che si configurino quali attrattori per il turismo culturale;

g) favorisce la diffusione di un'ampia cultura dell'ospitalità tra gli operatori pubblici e privati e la popolazione locale anche attraverso la rimozione, nei sistemi di ospitalità, di ogni orientamento e condotta direttamente o indirettamente discriminatori sotto il profilo dei diritti soggettivi, della privacy e delle condizioni personali;

h) promuove la tutela dei diritti del turista inteso come "consumatore";

i) assicura alle strutture regionali strumenti operativi a supporto del coordinamento delle attività e delle iniziative dei sistemi turistici locali, fornendo altresì supporti di consulenza tecnico-amministrativa;

j) esercita le funzioni e i compiti amministrativi già assegnati alle Aziende di promozione turistica (APT) assicurandone l'articolazione organizzativa e l'efficacia operativa nelle sei province; coordina il sistema a rete degli Info-Point turistici, anche nel loro raccordo con le pro loco;

k) collabora con il sistema delle camere di commercio, le istituzioni universitarie, organismi specializzati e gli enti di ricerca per elaborare piani e progetti di studio, rilevazione e analisi;

l) svolge ogni altra attività a essa affidata dalla normativa, dagli indirizzi strategici e dagli strumenti programmatori della Regione Puglia, anche in riferimento a leggi nazionali e a programmi interregionali e comunitari;

m) promuove le tradizioni pugliesi, nonché i valori identitari del territorio, anche valorizzando l'appartenenza alla comunità pugliese nel mondo e sostenendo iniziative per la riscoperta delle radici dei migranti pugliesi e per il ritorno alla terra di origine;

n) promuove lo sviluppo di flussi turistici in luoghi strategici, connessi a infrastrutture o a mezzi di trasporto e di viaggio, anche attraverso interventi di cooperazione pubblica, volti in particolare alla diffusione della brand identity e all'accoglienza e alla informazione turistica;

o) sostiene le imprese delle filiere turistiche e culturali per favorirne la ripresa dopo eventi calamitosi di portata generale, nonché qualora ciò si renda necessario per motivi di opportunità strategica così come per lo sviluppo di asset o target strategici.”

L’A.RE.T. è assegnataria di una somma annuale da parte della Regione Puglia, quale contributo ordinario, nonché di ulteriori risorse finanziarie (di fonte statale ovvero europea), che vengono destinate alla realizzazione di specifiche attività e/o per il potenziamento della mission istituzionale dell’ente;

Tenuto conto che

- L’art. 12 del 7 agosto 1990, n. 241 sul “Procedimento amministrativo”, recita al comma 1: *“La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi, e al comma 2: “L’effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relati agli interventi di cui al medesimo comma 1”;*
- L’A.Re.T., al fine di perseguire la propria azione strategica di promozione turistica, implementata con la legge 51/2021, intende sostenere le iniziative regionali che si distinguono per un forte impatto promozionale e di valorizzazione del territorio regionale, attraverso la concessione di contributi ordinari, secondo quanto disposto dal predetto articolo 12;

Il Direttore Generale rende noto

ARTICOLO 1 *Oggetto e finalità*

Il presente Documento tecnico definisce i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione di contributi non diversamente disciplinati da norme di legge o di regolamento, nonché da atti o programmi comunitari, ai sensi e per gli effetti dell’art.12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., nonché delle vigenti disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni, disposto dall’A.RE.T. in coerenza con la propria mission di promozione del Brand Puglia e dei valori identitari regionali.

ARTICOLO 2

Soggetti beneficiari

L'A.RE.T., nell'esercizio del suo potere di autonomia sostiene mediante la concessione di contributi l'attività di enti pubblici e soggetti privati (imprese, enti, istituzioni, associazioni, cooperative sociali, comitati e altri soggetti assimilabili previsti dalla legge).

ARTICOLO 3

Settori d'intervento

I contributi possono essere richiesti per attività nei seguenti settori che perseguono finalità specifiche:

1) *Promozione turistica*

- a) promozione di siti di particolare rilevanza turistica culturale e ambientale;
- b) valorizzazione di aspetti caratteristici della regione e di richiamo turistico nella stessa;
- c) organizzazione di manifestazioni, spettacoli, mostre e convegni a sostegno delle attività turistiche locali;
- d) promozione dell'immagine del brand attraverso convegni, mostre o interventi rivolti alla conoscenza e valorizzazione del suo patrimonio storico, artistico e monumentale;
- e) valorizzazione delle produzioni tipiche locali, con particolare riferimento a quelle artigianali, agricole ed eno-gastronomiche.

2) *Cultura e Spettacolo*

- a) allestimento di mostre e di raccolte documentarie nel campo artistico, storico e culturale;
- b) valorizzazione delle tradizioni e del folklore locali;
- c) iniziative in campo teatrale, musicale e artistico (festival, concorsi, rassegne, spettacoli, ecc.).

3) *Sport e Tempo Libero*

- a) organizzazione di manifestazioni sportive e ricreative, anche aventi rilevanza sotto il profilo sociale e culturale;
- b) attività anche agonistiche esercitate nell'ambito dei programmi predisposti dalle Federazioni Sportive nazionali e da Enti di Promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.

ARTICOLO 4

Criteri d'intervento

L'A.RE.T. determina le proprie scelte secondo criteri di oggettività, imparzialità e trasparenza, considerando esclusivamente le iniziative rientranti nei settori di cui al precedente articolo, in coerenza con i fini istituzionali dell'Agenzia stessa, secondo le modalità stabilite con il presente documento tecnico.

ARTICOLO 5

Contributo

Per contributo si intende una erogazione destinata al sostegno dei settori di cui all'art.3 del presente documento tecnico e non costituisce corrispettivo di una cessione di beni o di una prestazione di servizi.

La tipologia dei contributi si distingue in:

Tip. A: possono essere assegnati ad iniziative di interesse regionale di rilievo anche locale che apportino un contributo alla valorizzazione del territorio e delle comunità locali al fine di promuovere l'attrattività e l'offerta turistica, culturale, ambientale, sportiva.

Tip. B: possono essere assegnati ad iniziative di interesse e di rilievo regionale o sovraregionale, che si distinguono per la loro rilevanza sotto il profilo istituzionale e per i contenuti/temi della proposta, o per il loro carattere internazionale. Tali iniziative contribuiscono ad accrescere la visibilità del brand Puglia e la sua reputazione a livello nazionale e internazionale e consentono di innescare processi virtuosi di collaborazione istituzionale a differenti livelli.

La misura di contribuzione da parte dell'A.RE.T. nei confronti del soggetto pubblico e/o privato è valutata sulla base delle istanze pervenute, nell'anno in corso, dai soggetti del territorio, che risultano idonee e rispondenti ai criteri di cui all'art. 6

La dotazione finanziaria e l'impegno di spesa corrispondente, per la copertura del contributo da concedere, sono fissati nei provvedimenti adottati dal Direttore Generale, sulla base delle disponibilità economiche dell'anno corrente con riguardo alle risorse ordinarie dell'Ente.

ARTICOLO 6

Criteri e valutazione

Nella concessione del contributo di cui all'art. 5, l'A.RE.T. si attiene ai seguenti criteri generali:

- aderenza alla mission dell'A.RE.T.;
- rispondenza ai compiti dell'A.Re.t. di cui all'art. 51 della L.Rl. n. 51/2021
- validità degli obiettivi perseguiti con l'attività o iniziativa proposta;
- qualità del progetto;
- capacità di promozione e valorizzazione del territorio dell'iniziativa;

La valutazione è disposta dal Direttore Generale, sentito il Responsabile del procedimento, all'uopo nominato, ai sensi dell'art. 4. Comma 1 della L. n.241/90, e i responsabili delle aree progettuali, laddove necessario e/o eventuale comitato all'uopo costituito ed espressa attraverso un processo verbale, da comunicare all'interessato a cura del RP.



ARTICOLO 7

Istanze

Le istanze, indirizzate al Direttore Generale dell'A.RE.T., devono essere redatte in carta libera e devono essere sottoscritte dal rappresentante legale dell'organismo richiedente.

Le stesse devono essere corredate di:

- a) relazione illustrativa dell'iniziativa per la quale si richiede la concessione del contributo, da cui si evincono obiettivi e risultati da raggiungere per la promozione e valorizzazione del territorio regionale;
- b) documentazione idonea ad individuare la natura giuridica del richiedente (atto costitutivo, statuto, regolamento);
- c) preventivo di spesa;
- e) dichiarazione attestante che l'organismo richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di alcun partito, in ossequio a quanto previsto dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e dall'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659;
- f) copia delle autorizzazioni amministrative, se necessarie per svolgere l'attività o l'iniziativa per cui è richiesto il contributo;
- g) materiale informativo relativo alle attività o iniziativa per la quale si chiede il beneficio economico;
- h) copia del documento d'identità del dichiarante.

Per la presentazione di dichiarazioni o di copie di documenti valgono le norme previste dal DPR n°445/2000.

ARTICOLO 8

Comunicazione e pubblicizzazione da parte dei soggetti beneficiari

I soggetti destinatari dei contributi previsti dal presente documento tecnico sono tenuti a rendere noto all'A.RE.T. il piano di comunicazione delle iniziative e a dare evidenza del concorso dell'A.RE.T. attraverso gli atti ed i mezzi con cui provvedono alla promozione delle stesse.

I soggetti destinatari dei contributi sono tenuti, prima dell'avvio dell'iniziativa, a coordinare le proprie attività di comunicazione con gli uffici dell'Agenzia, per il tramite del RP, al fine di integrare le proprie azioni con il piano di comunicazione adottato dall'Agenzia stessa.

ARTICOLO 9

Modalità di erogazione

A conclusione dell'iniziativa, il soggetto beneficiario è tenuto a presentare la seguente documentazione:

ARET PUGLIAPROMOZIONE
Direzione Generale

agenziapugliapromozione.it
direzione.generale@aret.regione.puglia.it

Fiera del Levante, PAD. 172
Lungomare Starita, 70122 Bari

Tel. +39 080 5821411
Fax +39 080 5821429

Uffici Amministrativi
Piazza Aldo Moro 33/A, 70122 Bari
Tel/fax +39 080 5242361
C.F. 93402500727



- 1) relazione attestante la realizzazione di quanto programmato;
- 2) conto consuntivo delle spese effettivamente sostenute. L'A.Re.T. potrà chiedere copia di giustificativi in ogni momento per accertare le spese sostenute;
- 3) codice fiscale dell'organismo e dichiarazione relativa all'imponibilità fiscale;
- 4) dichiarazione relativa all'insussistenza di rapporti di lavoro dipendente, ovvero dichiarazione di regolarità contributiva;
- 5) indicazione delle coordinate bancarie o postali, per accredito del contributo tramite bonifico, in ottemperanza alle norme sulla tracciabilità dei pagamenti previste dall'art.3 della legge n°136/2010.
- 6) dichiarazione attestante la sussistenza o meno di entrate a qualsiasi titolo acquisite da enti pubblici e/o soggetti privati per l'iniziativa ammessa a contributo.

Per la presentazione di dichiarazioni o di copie di documenti valgono le norme previste dal D.P.R. n°445/2000.

ARTICOLO 10

Decadenza dai benefici

Decadono dal beneficio i soggetti che:

- a) non realizzano l'iniziativa o l'attività, o modificano sostanzialmente il programma presentato senza il preventivo assenso dell'A.RE.T.;
- b) non presentano la documentazione richiesta per la liquidazione del contributo entro l'esercizio successivo a quello sul quale la spesa è stata impegnata.

La dichiarazione di decadenza è pronunciata dal Direttore Generale dell'A.RE.T. con proprio atto.

ARTICOLO 11

Responsabilità

L'A.RE.T. rimane estranea nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca tra i destinatari di interventi finanziari di cui al presente documento tecnico e soggetti terzi.

L'A.RE.T. non assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione e allo svolgimento di attività o iniziative alle quali ha accordato contributo.



ARTICOLO 12

Amministrazione trasparente

Il documento tecnico, approvato con determinazione dal Direttore Generale, è soggetto a pubblicazione nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Agenzia Pugliapromozione, ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. n°33/2013 ed in ottemperanza all'art.1, commi 15 e 16, della legge n°190/2012.

ARTICOLO 13

Informativa per trattamento di dati personali comuni e sensibili

L'A.Re.T. potrà utilizzare i dati contenuti nelle dichiarazioni prodotte per l'ottenimento dei benefici previsti dal presente documento tecnico, esclusivamente nell'ambito e per i fini istituzionali della pubblica amministrazione, in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 30/6/2003 n.196 laddove vigente e il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati UE 2016/679 (GDPR).

Bari, 30.12.2021

f.to

Il Direttore Generale
dott. Luca Scandale